

DECRETO SOSTEGNI: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010.

Rientreranno nell'agevolazione in esame solo i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a **5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

OSSERVA – non ci sono adempimenti da parte dei contribuenti.

Soggetti che possono beneficiare dello stralcio

Le **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta incorso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

REQUISITO SOGGETTIVO: reddito dichiarato nell'anno d'imposta 2019 non superiore a 30.000 €.

Carichi oggetto dello stralcio

Singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.**

ATTENZIONE - L'annullamento avverrà per singola partita e non per cartella esattoriale:

All'interno della medesima cartella vi potranno essere partite rientranti nello stralcio (perché d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000€) e partite escluse (perché d'importo residuo superiore a tale soglia).

ESEMPIO

Un carico iscritto a ruolo inizialmente per 6.000 euro nel 2019 rientrerà nello stralcio se, per effetto di pagamenti parziali (rateizzazione) intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l'importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.

L'importo di 5.000 € deve essere computato includendo il **capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni.**

Sono irrilevanti ai fini della valutazione dell'importo gli aggi di riscossione e gli interessi di mora

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi. **Rientrano nella misura in parola anche i contributi previdenziali.**

ATTENZIONE

I contributi non versati non concorreranno alla determinazione del montante contributivo, ai fini pensionistici.

Soluzione al fine di colmare il vuoto contributo: contribuzione volontaria che consente al contribuente di integrare con versamenti a proprio carico il cumulo contributivo per raggiungere i requisiti della misura pensionistica scelta.

Rientrano i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 ricompresi nelle **definizioni agevolate** relative ai debiti affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.

Carichi esclusi dallo stralcio

i debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018), nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Modalità dello stralcio

Lo stralcio dei ruoli avverrà con un **meccanismo automatico** che non comporta quindi adempimenti da parte del contribuente.

Modalità attuative

Il comma 5 dell'art. 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto sostegni, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti oggetto della misura in commento.